Titolo

Corte federale d'appello – reclamo – deposito entro sette giorni dalla pubblicazione o dalla comunicazione della decisione termine di deposito del reclamo – tardività – art. 37 CGS CONI – non rileva

Descrizione

Ai sensi dell'art. 101, comma 2, del CGS della FIGC è tardivo il reclamo proposto dopo sette giorni dalla pubblicazione o dalla comunicazione della decisione che si intende impugnare. Non vale, al riguardo, il riferimento al diverso termine di quindici giorni dalla pubblicazione della decisione, stabilito dall'art. 37 del Codice di giustizia sportiva CONI. L'art. 3 del CGS della FIGC (rubricato "Rapporti tra il Codice e le altre fonti normative") al comma 2, prevede che "Per tutto quanto non previsto dal Codice, si applicano le disposizioni del Codice CONI.". Dalla formulazione di tale disposizione risulta chiaramente la portata residuale delle disposizioni contenute nel Codice CONI, come confermato dal Collegio di garanzia dello sport con decisione n. 98/2021. La disposizione di cui all'art. 3, comma 2 del CGS FIGC persegue l'intento di non lasciare vuoti normativi di sorta, e contempla, a livello sostanziale, una clausola cd. di residualità in favore del codice CONI, destinato evidentemente a riespandersi, come disciplina di diretto riferimento, ogni qualvolta non si rinvenga nell'ambito dell'ordinamento settoriale una specifica *regula iuris*

Stagione Sportiva

2024-2025

Numero

n. 94/CFA/2024-2025/A

Presidente

Torsello

Relatore

Atzeni

Riferimenti normativi

art. 101, comma 2, CGS; art. 37 CGS CONI; art. 3 CGS

Provvedimenti

SEZ. I - DECISIONE N. 0094 CFA del 25 marzo 2025 (Sig. Luca Colatriano/AIA)